



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

n. 53

Oggetto:

PRECEDENTE PROPRIA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 30.05.2023 AD OGGETTO: "TARIFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2023. APPROVAZIONE TARIFE - PIANO TARIFFARIO 2023". PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE TARIFE TARI TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

Questo giorno ventisette del mese di luglio duemilaventitre alle ore 19:05, PRESSO LA SALA CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. BELTRAME BRUNO e l'assistenza del Segretario Comunale BERGAMIN ANTONELLA.

Fatto l'appello risultano:

BELTRAME BRUNO	Presente	FRIGO MONICA	Presente
STENCO ALESSANDRA	Presente	VIGNAGA MICHELE	Presente
FABRIS MATTEO	Presente	ZECCHINATO NIKO	Presente
RODIGHERO GIUSEPPE	Presente	ROSSI ALBERTO	Presente
CENGHIALTA REMO	Presente	MEGGIOLARO ELENA	Presente
DAL FERRO GLORIA	Presente	BERGAMASCO ENRICA	Presente
CRACCO GISELLA	Presente		

Presenti n. 13, Assenti 0

Il Sindaco introduce il punto n. 9 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "PRECEDENTE PROPRIA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 30.05.2023 AD OGGETTO: "TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2023. APPROVAZIONE TARIFFE - PIANO TARIFFARIO 2023". PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023" e cede la parola all'assessore Giuseppe Rodighiero, che illustra la presente proposta di deliberazione.

Al termine dell'intervento dell'assessore Rodighiero, segue un intervento del Sindaco.

Il Sindaco chiede quindi se vi siano altri interventi e dichiara aperta la discussione.

Non segue alcun intervento da parte dei Consiglieri Comunali.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio comunale ha approvato la delibera n. 33 di data 30.05.2023 recante il seguente oggetto "TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2023. APPROVAZIONE TARIFFE - PIANO TARIFFARIO 2023";

PRECISATO che per la suddetta Deliberazione il carico fiscale della Tassa Rifiuti TARI è stato così ripartito fra famiglie ed attività economiche:

RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE) E UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE)	
UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE)	euro 397.138,00 50%
UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE)	euro 397.138,00 50%
TOTALE	euro 794.276,00 100%

PRECISATO, inoltre, che in esito alla detta Tariffazione, ne è derivata per le Utenze NON Domestiche una bollettazione in forte discontinuità rispetto all'andamento della distribuzione del prelievo fiscale dei precedenti anni d'imposta, andamento e redistribuzione che si intende ripristinare e riallineare mediante il presente provvedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- Secondo il Principio "Chi inquina paga", la normativa attuale prevede che la Tassa TARI sia quantificata per ciascun contribuente in base alla quantificazione (in termini di peso) di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico comunale in regime di privativa;
- In assenza di un sistema puntuale di pesatura/quantificazione dei rifiuti prodotti da ciascun contribuente, la Legge prevede che si possa usare il cosiddetto Metodo Normalizzato di cui al DL 158/1999;
- Con il suddetto Metodo, per ciascun contribuente della tipologia "Utenze NON domestiche" (cioè le Imprese-Ditte esercenti una attività economica), si deve quantificare/calcolare il prelievo fiscale in base alla pesatura/quantificazione presuntiva di rifiuti prodotti passando per il dato intermedio delle superfici dei locali ove vengono prodotti i rifiuti (per le "Utenze Domestiche" invece hanno rilevanza anche il numero di persone che occupano i locali); in altre parole la Legge ha previsto che statisticamente/presuntivamente 1 mq di locale di una Ditta (Utenza NON domestica) produca all'anno una determinata quantità di rifiuti (ad esempio 2 kg di rifiuti)
- relativamente al Comune di Brendola, a seguito:
 - A) dell'evoluzione della normativa degli ultimi anni sul criterio di conteggio delle superfici dei locali delle Utenze NON domestiche (e in particolare a seguito dell'evoluzione del criterio di conteggio delle superfici dei magazzini di stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati e dei locali di produzione delle ditte manifatturiere del comparto artigianale/industriale) (cfr da ultimo circolare Ministero Transizione Ecologica di data 12.4.2021), il Comune di Brendola ha provveduto ad allinearsi al suddetto criterio di conteggio delle superfici (anche acquisendo nel corso del 2019 informazioni più mirate sulle superfici in questione, mediante appositi questionari somministrati presso le Utenze NON domestiche): tale allineamento (implementato nella Banca Dati solo a Aprile/Maggio 2023 anche a seguito del Biennio Covid e delle connesse manovre comunali agevolative della TARI) ha comportato una diminuzione/perdita di superfici;
 - B) nonché, a seguito dell'ingresso nell'ordinamento del decreto legge 116/2018 (decreto

che ha consentito alle Ditte di chiedere l'uscita dalla privativa del servizio pubblico comunale), si è verificata per il Comune di Brendola una ulteriore diminuzione/perdita di superfici

Dalle suddette circostanze (di cui alle lettere A) e B)) ne è conseguito -appunto- la suddetta esenzione/diminuzione/perdita di superficie pari a circa 50.000 mq. per una astratta potenziale perdita di gettito di circa 50.000-60.000 euro;

Tale perdita di superficie si è concentrata (rispetto alle 30 categorie di Tariffe in cui sono classificate le circa 490 Utenze NON domestiche) nelle *sole* 3 categorie nel comparto delle ditte manifatturiere industriali-artigianali che presentavano i locali di produzione e annessi-complementari magazzini di stoccaggio, con produzione esclusiva e prevalente di rifiuti speciali e cioè:

- categoria 20 "Industrie", circa 70 contribuenti
- categoria 21 "Artigiani", circa 70 contribuenti
- categoria 3 "Magazzini", circa 100 contribuenti;

Tale perdita/esenzione di superficie ha portato a tre conseguenze:

- ha generato una diminuzione della base imponibile (mq) per quanto riguarda le utenze nelle categorie 3-20-21 determinando la necessità di coprire il costo del Piano Finanziario rifiuti su una nuova situazione imponibile (n. utenze e mq), differente rispetto alle annualità precedenti, penalizzando quelle categorie NON domestiche che utilizzano esclusivamente il servizio pubblico di raccolta in quanto con maggiore pesatura/quantificazione presuntiva di rifiuti prodotti;
- parimenti le utenze in categoria 3-20-21 che -come per le annualità precedenti- utilizzano il servizio pubblico di raccolta, hanno riscontrato un maggiore prelievo come per le altre categorie;
- inoltre la suddetta perdita/esenzione di superficie si è verificata/distribuita in quantitativi diversi di mq tra i contribuenti di ciascuna delle 3 categorie suddette ed anche all'interno delle 3 categorie interessate.

Successivamente, il Comune ha ricevuto dall'Autorità di Bacino il documento di validazione del PEF (e relativo importo finale del costo da porre a carico della platea dei contribuenti) in data 21.04.2023 e nei successivi circa 20 giorni ha proceduto ad elaborare le nuove tariffe che tenessero conto della "spalmatura" derivante dalle nuove ridotte superfici (anche in considerazione della ravvicinata scadenza del termine decadenziale di approvazione delle tariffe fissato al 31 Maggio come da Decreto del Ministro dell'Interno di data 19 Aprile 2023 che ha disposto con l'Articolo unico dalla rubrica (*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali*) quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023");

Sulla base dei fatti appena premessi, nella manovra di approvazione delle Tariffe deliberata il 30 Maggio 2023, si è approvata una elaborazione delle Tariffe che presentava un incremento "lineare" a tutte e 30 le tariffe delle categorie pari a circa il 40% rispetto al 2022, e quindi un sostanziale incremento a tutti i 490 contribuenti): tale incremento "lineare" applicato a tutte e 30 le categorie è stato finalizzato a recuperare i circa 50.000/60.000 euro derivante dalla perdita dei circa 50.000 mq di cui ai precedenti punti A) e B);

La conseguenza di questo incremento lineare del 40% a tutte le tariffe, ha comportato -nella bollettazione di Maggio/Giugno 2023- una non conforme "spalmatura" della distribuzione del prelievo su tutte le rimanenti 27 categorie di Utenze NON domestiche laddove -invece- le 27 categorie (non coinvolte dal cambio di criterio di conteggio delle superfici) avevano conservato le stesse superfici del precedente anno e soprattutto avevano conservato la stessa presuntiva "capacità produttiva" in chilogrammi/quintali di rifiuti;

Al contrario, come detto, questa stessa "spalmatura" ha invece comportato una consistente diminuzione di imposta (o mancato aumento di imposta) per alcune delle utenze delle citate 3 categorie: più precisamente:

- nella categoria n.20 -Industrie-, circa 35 contribuenti hanno avuto un decremento complessivamente di 37.000 euro con una media di 1.000 euro in meno per ciascun contribuente e circa 35 contribuenti hanno avuto un incremento di circa 19.000 euro con una media di circa 500 euro in più per ciascun contribuente;
- nella categoria n.21 -Artigiani-, circa 30 contribuenti hanno avuto un decremento complessivamente di 10.000 euro in meno con una media di 300 euro in meno per ciascun contribuente e circa 40 contribuenti hanno avuto un incremento di 10.000 euro in più con una media di circa 250 euro in più per ciascun contribuente
- nella categoria n.3 -Magazzini-, circa 25 contribuenti hanno avuto un decremento complessivamente di 6.000 euro in meno con una media di 250 euro in meno per ciascun contribuente e circa 75 contribuenti hanno avuto un incremento di 28.000 euro in più con una media di circa 350 euro in più per ciascun contribuente

contribuente

Complessivamente e mediamente, quindi, metà dei 250 contribuenti delle 3 categorie industriali/artigianali, ha avuto una diminuzione media di imposta di circa 300 euro e l'altra metà contribuenti di queste 3 categorie ha avuto invece un incremento medio di imposta a compensazione della perdita/esenzione di superficie della prima metà.

Tale incongruenza (o perlomeno tale entità di scostamento) deve, invece, essere attenuata in quanto la diminuzione di superficie (dato numerico intermedio nel calcolo finale dell'imposta) NON ha comportato per tutte queste ditte una diminuzione di presuntiva "capacità produttiva" in chilogrammi/quintali di rifiuti la quale, al contrario, è rimasta -in linea di massima- la medesima.

Parimenti, deve essere modificato (in decremento) anche l'aumento lineare del 40% delle tariffe delle rimanenti 27 categorie che -per i coefficienti presuntivi di produttività dei rifiuti- devono essere chiamate solo parzialmente al nuovo carico di prelievo fiscale.

La nuova tariffazione (che si porta in approvazione in questo provvedimento) per le sole Utenze NON domestiche deriva dalla rielaborazione e rimodulazione dei coefficienti di produttività -comunque coerenti ed aderenti all'andamento della produzione dei rifiuti nel territorio negli ultimi anni- e recepisce le esigenze suesposte con il seguente quadro riepilogativo:

Codice Tariffa	Descrizione Tariffa	QUOTA FISSA euro/mq	kc	QUOTA VARIABILE euro/mq	kd	QUOTA GLOBALE euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3068	0,6137	0,6163	3,0813	0,9231
2	Cinematografi e teatri	0,2329	0,4658	0,4678	2,3388	0,7007
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4749	0,9498	0,9538	4,7690	1,4287
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7667	1,5334	1,5397	7,6987	2,3064
5	Stabilimenti balneari	0,3260	0,3800	0,7449	3,1000	1,0709
6	Esposizioni, autosaloni	0,3960	0,7920	0,7954	3,9768	1,1914
7	Alberghi con ristorante	0,8519	1,7037	1,7108	8,5542	2,5627
8	Alberghi senza ristorante	0,8398	1,6796	1,6866	8,4328	2,5264
9	Case di cura e riposo	0,8900	1,7800	1,7874	8,9372	2,6775
10	Ospedale	0,9179	1,070	2,1171	8,8100	3,0350
11	Uffici ed agenzie	1,3253	2,6506	2,6616	13,3082	3,9869
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,5358	1,0717	1,0761	5,3806	1,6120
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,9667	1,9333	1,9414	9,7070	2,9081
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,3458	2,6915	2,7027	13,5136	4,0485
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6089	1,2178	1,2229	6,1144	1,8318
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,5270	1,7800	3,5036	14,5800	5,0306
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,1226	2,2452	2,2546	11,2728	3,3772
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,7912	1,5825	1,5891	7,9453	2,3803

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,4754	4,9508	4,9714	24,8570	7,4468
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,0957	2,1915	2,2006	11,0030	3,2963
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7193	1,4386	1,4446	7,2230	2,1639
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,9741	7,9482	7,9813	39,9065	11,9554
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,5988	3,1977	3,2110	16,0550	4,8098
24	Bar, caffè, pasticceria	3,0247	6,0494	6,0746	30,3729	9,0993
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,5435	3,0870	3,0999	15,4996	4,6434
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,1217	4,2434	4,2611	21,3055	6,3828
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,1547	8,3094	8,3440	41,7201	12,4987
28	Ipermercati di Generi Misti	1,3382	1,5600	3,0807	12,8200	4,4189
29	Banchi di Mercato generi alimentari	3,0025	3,500	6,8967	28,700	9,8992
30	Discoteche night club	1,4386	2,8771	2,8891	14,4456	4,3277

Dalle surriportate Tariffe deriva che il gettito complessivo garantito da ogni categoria di Utenza NON domestica subirà un aumento rispetto al gettito 2022 complessivamente come da Tabella seguente:

odice Tariffa	DESCRIZIONE TARIFFA	MEDIA DELL' INCREMENTO DEL GETTITO IN PERCENTUALE % FRA GETTITO 2022 E GETTITO LUGLIO 2023
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	+ 15,27 %
2	Cinematografi e teatri	+ 13,42 %
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	+ 19,29 %
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	+ 31,00 %
6	Esposizioni, autosaloni	+ 15,94 %
7	Alberghi con ristorante	+ 6,59 %
8	Alberghi senza ristorante	+ 33,20 %
9	Case di cura e riposo	+ 18,32 %
11	Uffici ed agenzie	+ 31,12 %
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	+ 31,47 %
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	+ 14,76 %
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	+ 12,24 %
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	+ 10,20 %
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	+ 14,09 %
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	+ 19,94 %
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	MEDIA NON SIGNIFICATIVA
20	Attività industriali con capannoni di produzione	MEDIA NON SIGNIFICATIVA
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	MEDIA NON SIGNIFICATIVA
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	+ 16,65 %
23	Mense, birrerie, amburgherie	+ 18,87 %
24	Bar, caffè, pasticceria	14,78 %
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	+ 14,89 %
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	MEDIA NON SIGNIFICATIVA
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	+ 13,59 %
30	Discoteche night club	+ 13,09 %

Con la suddetta nuova tariffazione -che si propone con la presente deliberazione- si intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- A) riequilibrare la spalmatura del costo del servizio all'effettivo utilizzo, in quanto la produzione di rifiuti per le varie categorie si ipotizza abbia mantenuto lo stesso trend di produzione e che siano stati mantenuti gli stessi canali di smaltimento;
- B) i contribuenti delle 27 categorie (diverse dalla 20 21 e 3) si vedranno nella nuova bollettazione un incremento che deriva in parte dall'aumento del PEF 2023 sul 2022 e in parte deriva anche dalla rimodulazione dei diversi coefficienti di produttività utilizzati per redistribuire la nuova ridotta base imponibile;
- C) i contribuenti delle categorie interessate dalla esenzione/perdita di superficie (20 - 21 - 3) avranno una redistribuzione del carico fiscale e risulterà che alcuni contribuenti avranno riduzioni di imposta (ad esempio, i contribuenti che smaltiscono con ditte autorizzate e che pertanto sostengono altri costi per lo smaltimento dei rifiuti) e invece altri contribuenti avranno incrementi di imposta.

TUTTO CIO' PREMESSO

PRECISATO che necessita ora procedere a ri-determinare le Tariffe della Tassa Rifiuti Anno 2023 delle sole Utenze NON Domestiche, confermando le Tariffe delle Utenze Domestiche e le riduzioni ed esenzioni già deliberate con la propria precedente Deliberazione n. 33 del 30.05.2023;

DATO ATTO che:

- nel territorio del Comune di Brendola, il servizio di igiene ambientale e di raccolta dei rifiuti urbani viene gestito mediante affidamento alla società Agno Chiampo Ambiente srl società a capitale pubblico e che, in coerenza all'art. 7.3 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, il Soggetto Gestore predispone annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente Territorialmente Competente;
- il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente e, pertanto, provvede a validare i PEF dei circa 90 Comuni afferenti il Consiglio stesso, inoltrandoli successivamente ad ARERA per l'approvazione.

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 di ARERA è stato introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione consiliare comunale n. 44 del 19 luglio 2021, esecutiva, è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI.
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il piano economico finanziario e le tariffe della TARI siano approvate entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 con la quale viene stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO della proroga del termine per approvare il bilancio differito al 31 Luglio 2023 mediante Decreto Ministero dell'Interno del 30 Maggio 2023 recante oggetto "Differimento al 31 luglio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali" (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023) che all'articolo unico "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali" dispone: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e' differito al 31 luglio 2023".

RICHIAMATO il DL n. 4 del 27.1.2022 come modificato dall'art. 13 comma 5-bis della Legge di Conversione n. 25 di data 28.3.2022 per il quale "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

DATO ATTO che la presente proposta di Deliberazione è stata esaminata nella riunione di data 26 luglio 2023 delle Commissioni Consiliari permanente n. I e n. II convocate in seduta congiunta.

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L.174/2012, il parere favorevole del Revisore del Conto pervenuto in data 25 luglio 2023, prot. n. 0011334, in allegato;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di servizio ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente proposta di deliberazione;

CON la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 13, voti favorevoli n. 13, contrari e astenuti nessuno;

DELIBERA

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **procedere a modificare** le tariffe delle sole Utenze NON domestiche come da premesse confermando, invece le Tariffe delle Utenze Domestiche e le riduzioni ed esenzioni già deliberate con la propria precedente Deliberazione n. 33 del 30.05.2023;
- 3) di **dare atto** che -secondo le risultanze del piano finanziario- l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2023 ammonta ad € 794.276,00 (imposta netta) alla quale si deve aggiungere l'Addizionale provinciale TEFA (Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni per l'Ambiente) (pari al 5%), così ripartiti:

RIPARTIZIONE FRA COSTI FISSI E COSTI VARIABILI		%
Imposta (Parte fissa)	EUR 264.026 ,00	33,241%
Imposta (Parte variabile)	EUR 530.251,00	66,759%
Imposta (Parte FISSA+VARIABILE)	EUR 794.276,00	100%
Imposta Netta	EUR 794.276,00	100%

4) di dare atto che la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE) E UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE)	
UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE)	euro 397.138,00 50%
UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE)	euro 397.138,00 50%
TOTALE	euro 794.276,00 100%

5) di approvare per l'anno 2023 le tariffe della TARI, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, come riportate e riepilogate nel seguente **Piano Tariffario Tariffe 2023**:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE) ANNO 2023

	Cod. Categ.	Quota Fissa 2023	Quota Variabile 2023
RESIDENTI	DOM RES-1C	€ 0,2741	€ 42,1100
	DOM RES-2C	€ 0,3220	€ 93,2900
	DOM RES-3C	€ 0,3597	€ 120,5000
	DOM RES-4C	€ 0,3906	€ 146,4100
	DOM RES-5C	€ 0,4214	€ 191,1200
	DOM RES-6C	€ 0,4454	€ 238,4100

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE) ANNO 2023

Codice Tariffa	Descrizione Tariffa	QUOTA FISSA euro/mq	QUOTA VARIABILE euro/mq	QUOTA GLOBALE euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3068	0,6163	0,9231
2	Cinematografi e teatri	0,2329	0,4678	0,7007
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4749	0,9538	1,4287
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7667	1,5397	2,3064
5	Stabilimenti balneari	0,3260	0,7449	1,0709

6	Esposizioni, autosaloni	0,3960	0,7954	1,1914
7	Alberghi con ristorante	0,8519	1,7108	2,5627
8	Alberghi senza ristorante	0,8398	1,6866	2,5264
9	Case di cura e riposo	0,8900	1,7874	2,6775
10	Ospedale	0,9179	2,1171	3,0350
11	Uffici ed agenzie	1,3253	2,6616	3,9869
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,5358	1,0761	1,6120
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,9667	1,9414	2,9081
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,3458	2,7027	4,0485
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6089	1,2229	1,8318
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,5270	3,5036	5,0306
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,1226	2,2546	3,3772
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,7912	1,5891	2,3803
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,4754	4,9714	7,4468
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,0957	2,2006	3,2963
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7193	1,4446	2,1639
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,9741	7,9813	11,9554
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,5988	3,2110	4,8098
24	Bar, caffè, pasticceria	3,0247	6,0746	9,0993
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,5435	3,0999	4,6434
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,1217	4,2611	6,3828
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,1547	8,3440	12,4987
28	Ipermercati di Generi Misti	1,3382	3,0807	4,4189
29	Banchi di Mercato generi alimentari	3,0025	6,8967	9,8992
30	Discoteche night club	1,4386	2,8891	4,3277

6) di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario validato dal Consiglio di Bacino;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la «quota fissa» delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la «quota variabile».

7) di quantificare in € 794.276,00 (imposta netta) alla quale si deve aggiungere l'addizionale provinciale TEFA (Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni per l'Ambiente) (pari al 5%);

8) di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023;

9) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art.19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

10) Di confermare e comunque di approvare le seguenti Riduzioni :

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

IMPRENDITORIA FEMMINILE cioè piccole imprese con totale presenza di donne imprenditrici o imprese a prevalente partecipazione femminile (come da definizione della normativa di cui alla legge 215/1992 che -in sintesi- stabilisce che sono piccole imprese dei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi e turismo, a gestione prevalentemente femminile, le seguenti imprese con i seguenti requisiti:

Ditte individuali: il titolare deve essere donna;

Società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;

Società di capitali: almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3;

Inoltre una impresa viene definita come "Piccola impresa" quando ha i seguenti parametri:

max 50 dipendenti;

fatturato annuo < di 7 mil.euro;

bilancio annuo < 5 mil. euro

in possesso del requisito di indipendenza (ossia il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa).

Le imprese devono essere costituite da meno di 24 mesi.

Agevolazione: esenzione totale dalla TARI per la durata di tre anni di imposta con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta e con scadenza dopo 36 mesi dal mese di inizio applicazione dell'esenzione.

START UP cioè imprese in possesso dei requisiti come da normativa rilevante in tema di start-up innovative fra le quali normative quella prevista dall'art. 25 (*Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità*) comma 2 L. 221/2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*) e ss.mm.ii. (ai fini della iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L 221/2012, costituite da meno di 60 mesi)

Agevolazione: Esenzione totale dalla TARI per la durata di tre anni di imposta con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta e con scadenza dopo 36 mesi dal mese di inizio applicazione dell'esenzione.

PMI INNOVATIVE definizione di PMI innovativa è data nel d.l. 3/2015 (*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*), art. 4, comma 1, il quale comma fornisce la definizione di PMI Innovative iscritte ad apposita sezione del Registro delle Imprese.

Agevolazione: Esenzione totale dalla TARI per la durata di tre anni di imposta con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta e con scadenza dopo 36 mesi dal mese di inizio applicazione dell'esenzione.

FAMIGLIE CON NUOVI NATI cioè famiglie in cui sia nato un figlio nell'anno di imposta in considerazione.

Agevolazione: esenzione totale dalla TARI per la durata di UN ANNO di imposta con decorrenza dal mese successivo a quello della nascita e con scadenza dopo 12 mesi dal mese di inizio applicazione dell'esenzione (nel caso di immigrazione di famiglia con neonato inferiore all'anno di età, la decorrenza dell'esenzione inizia con la data di immigrazione e scade nel mese di compimento del primo anno di età). In caso di parti gemellari o plurigemellari, l'esenzione ha la durata di tanti anni di imposta quanti sono i figli.

11) Di fissare le sottoriportate date di scadenza delle due rate e cioè:

PRIMA RATA:	16 GIUGNO 2023
SECONDA RATA:	18 DICEMBRE 2023

12) Di dare atto che alla prima variazione utile del Bilancio si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione già approvato;

13) Di dare atto e raccomandare che nella riscossione della Tariffa Tassa Rifiuti della Prima e Seconda Rata (atteso il presente provvedimento di modifica delle Tariffe) siano applicati i Principi dello Statuto del contribuente;

14) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa (entro il 28 Ottobre 2023) al Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo (in particolare sulla base di quanto disposto dal DM 20/07/2021 e sulla base della risoluzione MEF n 7/DF del 21/09/2021);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n.13, voti favorevoli n. 13, contrari e astenuti nessuno;

DICHIARA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere.

Dei suddetti interventi è stata effettuata videoriproduzione su supporto digitale.

La trascrizione integrale della videoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all'Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Il presente verbale, composto da:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali pareri dei responsabili di area
- Eventuali allegati indicati nel testo

viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
BELTRAME BRUNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRECEDENTE PROPRIA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 30.05.2023 AD OGGETTO: "TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2023. APPROVAZIONE TARIFFE - PIANO TARIFFARIO 2023". PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

Parere di regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Richiamato l'art. 49 (*"Pareri dei Responsabili dei servizi"*) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che di seguito si riporta integralmente:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione";

Richiamato l'art. 147-bis (*"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che di seguito si ritrascrive in stralcio:

"1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";

SI ESPRIME

parere Favorevole* di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione su

citata.

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-07-23

Il Responsabile del servizio
GRAZIOTTO ALESSANDRO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRECEDENTE PROPRIA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 30.05.2023 AD OGGETTO: "TARIFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2023. APPROVAZIONE TARIFE - PIANO TARIFFARIO 2023". PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE TARIFE TARI TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

Parere di regolarità Tecnica

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO**
a norma del T.U.E.L. 267/00

Richiamato l'art. 49 (*"Pareri dei Responsabili dei servizi"*) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che di seguito si riporta integralmente:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione";

Richiamato l'art. 147-bis (*"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che di seguito si ritrascrive in stralcio:

"1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";

SI ESPRIME

parere Favorevole* di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione su citata.

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-07-23

**Il Responsabile del servizio
GRAZIOTTO ALESSANDRO**
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

REVISORE DEL CONTO

Verbale n. 21 del 25/07/2023.

OGGETTO:

Parere su PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DEL 20-07-23 N.58 CON OGGETTO: "PRECEDENTE PROPRIA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 30.05.2023 AD OGGETTO: "TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2023. APPROVAZIONE TARIFFE - PIANO TARIFFARIO 2023". PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

Il Revisore Unico del Conto del Comune di Brendola dott. Romano Boscaini nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 25 Marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha ricevuto in data 24/07/2023 la proposta di delibera per il Consiglio Comunale n. 58 del 20.07.2023 dell'AREA SERVIZI FINANZIARI avente ad oggetto: "PRECEDENTE PROPRIA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 30.05.2023 AD OGGETTO: "TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2023. APPROVAZIONE TARIFFE - PIANO TARIFFARIO 2023". PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023."

In data 25/07/2023 il sottoscritto Revisore ha esaminato gli atti relativi alla presente proposta di delibera al fine di esprimere il proprio parere in merito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 7) del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Revisore

presa in esame

la richiesta di parere trasmessa in data 24.07.2023, relativa alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale n. 58 del 20.07.2023 dell'AREA SERVIZI FINANZIARI avente ad oggetto: "PRECEDENTE PROPRIA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 30.05.2023 AD OGGETTO: "TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2023. APPROVAZIONE TARIFFE - PIANO TARIFFARIO 2023". PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023."

premesso che

l'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, nella sua nuova formulazione a seguito delle modifiche apportate con l'art. 3 del D.L. 10.01.2012, n. 174, convertito dalla Legge 07.12.2012 n. 213, potenzia il ruolo dell'organo di revisione economico-finanziaria, attribuendo, tra l'altro, allo stesso il compito di esprimere pareri obbligatori in materia di proposte di regolamento di contabilità-economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali (art. 239 comma 1 lett. b punto 7).

avendo verificato pertanto

l'attendibilità, congruità e coerenza delle previsioni contenute nelle proposte di cui all'oggetto, in ragione della conformità alla vigente normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e ai riflessi delle previsioni stesse sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, nonché alla normativa di settore per la disciplina dello specifico tributo in questione;

tenuto conto

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area finanziaria;

esprime

ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Brendola li, 25 Luglio 2023

Il Revisore Unico





COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 del 27-07-2023

Oggetto: PRECEDENTE PROPRIA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 30.05.2023 AD OGGETTO: "TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2023. APPROVAZIONE TARIFFE - PIANO TARIFFARIO 2023". PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che è stata disposta la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio informatico (o Albo Pretorio *on line*), dal 23-08-2023 al 07-09-2023, con numero di registrazione all'albo pretorio 963.

COMUNE DI BRENDOLA li 23-08-2023

L'INCARICATO
GRAZIOTTO ALESSANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa